



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Il regime di consolidato fiscale in seguito a fusione per incorporazione
Il principio di derivazione rafforzata per i titoli valutati al costo ammortizzato
Il regime delle perdite in sede di consolidato fiscale nazionale

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'omissione del codice identificativo in fattura nell'ambito delle cessioni intracomunitarie
L'accertamento dell'Iva nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
La corretta valutazione del concetto di inerenza

GIURISPRUDENZA DI MERITO

I termini di decadenza per la presentazione della richiesta di rimborso del credito Iva

Il regime di consolidato fiscale in seguito a fusione per incorporazione

Agenzia delle entrate - Risoluzione del 2 febbraio 2018, n.13/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla prosecuzione del regime di consolidato fiscale, ai sensi dell'art.13, commi 5 e 6 del dm 9 giugno 2004, a seguito di fusione per incorporazione, di una società consolidante con società non inclusa nel consolidato. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, il regime di consolidato fiscale non si interrompe se, dopo l'operazione di fusione, permangono i requisiti di controllo di cui agli artt.117 e seguenti del Tuir.

[torna su](#)

Il principio di derivazione rafforzata per i titoli valutati al costo ammortizzato

Agenzia delle entrate - Risoluzione del 29 gennaio 2018, n.10/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza fiscale delle valutazioni contabili, di cui all'art.83 del Tuir, (c.d. principio di derivazione rafforzata) con riguardo ai titoli valutati al costo ammortizzato. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- assume rilievo fiscale la rappresentazione contabile al costo ammortizzato delle componenti patrimoniali e reddituali riferite a titoli iscritti in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ex art.13-*bis*, comma 5 del dl 30 dicembre 2016, n.244);
- i titoli iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 e valutati, solo in un periodo d'imposta successivo, sulla base del criterio del costo ammortizzato non possono beneficiare della c.d. derivazione rafforzata;
- la vendita di titoli valutati sulla base del criterio del costo ammortizzato e fiscalmente assoggettati a due differenti regimi fiscali deve avvenire attribuendo la vendita a riduzione proporzionale (i) dei titoli iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 (ii) dei titoli iscritti successivamente tale data.

[torna su](#)

Il regime delle perdite in sede di consolidato fiscale nazionale

Agenzia delle entrate - Circolare del 26 gennaio 2018, n.2/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime delle perdite in sede di consolidato fiscale nazionale di cui agli artt.117 e seguenti del Tuir. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- per i soggetti aderenti al regime di consolidato fiscale nazionale, è possibile utilizzare, in sede di accertamento, le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione di cui all'art.118, comma 2, del Tuir, nella particolare ipotesi in cui, la rettifica del reddito complessivo proprio della consolidata, o della consolidante per i redditi propri, operata nell'atto unico, sia relativa a un periodo d'imposta in cui, la consolidata abbia trasferito in dichiarazione, come risultato di esercizio, una perdita alla *fiscal unit*;
- la società consolidata può chiedere il computo in diminuzione delle proprie perdite anteriori all'esercizio dell'opzione, per abbattere solo la parte del maggior imponibile accertato che ecceda l'eventuale perdita di periodo trasferita al gruppo.

[torna su](#)

L'omissione del codice identificativo in fattura nell'ambito delle cessioni intracomunitarie

Corte di Cassazione – Ordinanza del 18 gennaio 2018, n.1140

La Corte di Cassazione in tema di cessioni intracomunitarie ha chiarito che la non imponibilità di cui all'art.41 del dl 30 agosto 1993, n.331 non è condizionata dall'indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario estero, atteso che per il non assoggettamento ad imposta sul territorio italiano, ai sensi dell'art.50, comma 1 del dl 331/93 cit., è necessario solamente che il cessionario intracomunitario abbia trasmesso al cedente residente il proprio numero di partita Iva, e, cioè, che si identifichi come soggetto passivo dell'imposta nel proprio Stato di residenza.

[torna su](#)

L'accertamento dell'Iva nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale

Corte di Cassazione – Ordinanza del 12 gennaio 2018, n.613

La Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, l'Amministrazione finanziaria è legittimata ad iscrivere a ruolo l'imposta detratta. Infatti, osserva la Corte, l'accertamento operato tramite procedure automatizzate, non analizza la posizione sostanziale del contribuente ed è scevro da qualsiasi profilo valutativo o estimativo da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché da atti d'indagine diversi dal mero raffronto con dati reperibili nell'anagrafe tributaria. Infine, aggiunge la Suprema Corte, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, è onere del contribuente provare che l'imposta detratta riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo Iva e finalizzati ad operazioni imponibili.

[torna su](#)

La corretta valutazione del concetto di inerenza

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 gennaio 2018, n.450

La Corte di Cassazione ha chiarito che il principio di inerenza, di cui all'art.109, comma 5 del Tuir, esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo dalla possibilità di deduzione dal reddito imponibile, i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio d'impresa. In particolare, osserva la Corte, il giudizio di inerenza esprime un apprezzamento qualitativo dei costi sostenuti e non può essere identificato con la sproporzione, l'incongruità o l'antieconomicità dei costi, essendo questi giudizi quantitativi e non qualitativi.

[torna su](#)

I termini di decadenza per la presentazione della richiesta di rimborso del credito Iva

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sentenza dell'11 dicembre 2017, n.26478/1/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha chiarito che la richiesta di rimborso del credito Iva si ritiene formalmente corretta, ai fini della prescrizione ordinaria decennale, solo se tale credito è stato inserito in dichiarazione, in quanto l'indicazione in dichiarazione integra il fatto costitutivo del credito, mentre l'istanza di rimborso integra solo il presupposto di esigibilità del suddetto credito. Pertanto, osserva la Commissione, nel caso in cui il credito Iva non sia stato inserito in dichiarazione, l'istanza di rimborso deve essere presentata entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art.21 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it